

COMUNE DI MONTEBELLUNA

**REGOLAMENTO PER L'ARMAMENTO DEL CORPO DI  
POLIZIA MUNICIPALE**

Capo I

## GENERALITÀ', NUMERO E TIPO DI ARMI

### Art. 1 *Generalità*

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 Marzo 1987 n° 145, l'armamento del Corpo di Polizia Municipale, per le finalità di cui alle L. 7 Marzo 1986 n° 65 e relativa L.R. 9 Agosto 1988 n° 40, è disciplinato dal presente regolamento.

### Art. 2 *Numero delle armi in dotazione*

Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato del 5 %, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva.

Il numero complessivo delle armi in dotazione va comunicato al Prefetto di Treviso.

Il Sindaco denuncia, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S., al locale Comando dei Carabinieri le armi acquistate per la dotazione degli addetti alla Polizia Municipale.

### Art. 3 *Tipo delle armi in dotazione*

L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1, sia per il personale maschile che femminile, è di norma la pistola semiautomatica, o comunque fra quelle pistole iscritte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della L. 18 Aprile 1975 n° 110 e successive modificazioni.

Per i servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, potrà essere prevista la dotazione della sciabola.

Per i servizi di polizia rurale e zoofila, potrà essere prevista la dotazione dell'arma lunga comune da sparo.

## Capo II

## MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

### Art. 4

#### *Modalità di porto dell'arma*

Il personale che espleta il servizio d'istituto armato indossa l'uniforme e porta l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva. L'arma è portata con caricatore pieno innestato senza colpo in canna e la sicura non inserita.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della L. 7 Marzo 1986 n° 65, il personale venga autorizzato a svolgere il servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui sia autorizzato a portare l'arma anche al di fuori del servizio, questa è portata con le modalità di cui all'articolo precedente ed in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione, né possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

### Art. 5

#### *Servizi svolti con armi*

Nell'ambito del territorio di competenza, tutti i servizi di vigilanza ed i servizi di Polizia Stradale, nonché per i servizi di ordine pubblico e di protezione della casa comunale e dell'armeria, devono essere prestati dagli appartenenti al Corpo, muniti di qualità di agente di P.S., con le armi, salvo diversa disposizione del Comando.

### Art. 6

#### *Assegnazione dell'arma*

L'arma con caricatore e relative munizioni è assegnata in via continuativa in relazione ai servizi di cui all'articolo precedente. E' prevista anche l'assegnazione temporanea dell'arma in dotazione al Comando ("di volta in volta").

E' consentito, per chi ha in dotazione l'arma in via continuativa, il porto dell'arma senza licenza anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio di competenza.

Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco per un periodo determinato ed il Sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. Tale provvedimento è comunicato al Prefetto di Treviso.

Del provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è fatta menzione nel tesserino personale di identificazione dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con sé.

### Art. 7

#### *Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza*

Gli addetti alla P.M. di cui all'art. 1 che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della L. 7 Marzo 1986 n° 65, esplicano servizio in uniforme e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

#### Art. 8

##### *Servizi di collegamento e di rappresentanza*

I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio di competenza dagli addetti in possesso della qualità di agente di P.S., sono svolti con l'arma in dotazione.

Il porto della stessa è consentito, agli addetti con qualifica di agente di P.S. a cui è assegnata l'arma in via continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

#### Art. 9

##### *Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto*

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del consorzio per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi e Servizi di Polizia Municipale, in particolare occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati con le armi in dotazione, previo nulla - osta da richiedersi nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della L. 7 Marzo 1986 n° 65 al Sindaco del Comune nel cui territorio deve essere svolto il servizio.

I servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, vengono effettuati con le modalità di cui al comma precedente.

Il Sindaco comunica al Prefetto di Treviso ed a quello eventualmente competente per territorio, il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio da prestare e la durata presumibile della missione.

### Capo III

## TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

### Art. 10

#### *Prelevamento e versamento dell'arma*

L'arma è prelevata presso il consegnatario o subconsegnatario, previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 6 del presente regolamento, nel registro di cui al successivo art. 13.

L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario o subconsegnatario quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, allorquando viene a mancare la qualità di agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione dal servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto di Treviso.

Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'ufficio o comando presso cui, a suo tempo, l'arma è stata denunciata ai sensi del successivo art. 11.

Tali modalità di assegnazione sono da considerarsi valide anche per l'assegnazione dell'arma "di volta in volta".

### Art. 11

#### *Doveri dell'assegnatario*

L'addetto di Polizia Municipale al quale l'arma è assegnata in via continuativa deve:

a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate nonché fare immediata denuncia dell'arma ricevuta in dotazione ai sensi dell'art. 38 del T.U. di P.S. all'ufficio locale di P.S. o al Comando Carabinieri competente per territorio;

b) custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica e curarne la manutenzione e la pulizia;

c) segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;

d) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;

e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo art. 18.

f) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni all'ufficio locale di P.S. o al Comando dei Carabinieri; dare immediata notizia al Comandante.

Tutte gli accorgimenti suddetti (esclusa la denuncia ai sensi dell'art.38 Tulp) devono essere adottati anche da coloro che hanno l'assegnazione dell'arma "di volta in volta".

## Art. 12

### *Istituzione e caratteristiche dell'armeria della Polizia Municipale*

In apposito locale potrà essere istituita l'armeria del Corpo, in cui sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento. In relazione all'articolazione territoriale della struttura di P.M. ed al numero degli addetti possono essere istituite una o più armerie sussidiarie.

L'istituzione, la soppressione o trasformazione della stessa, sono effettuate con provvedimento del Presidente del Consorzio e sono comunicate al Prefetto ed al Questore di Treviso, nonché al locale comando dei Carabinieri.

L'armeria deve essere ubicata all'interno dell'edificio del Comando in modo tale da consentire il controllo degli accessi e munita di porte blindate oppure dotate di inferiate e grate metalliche di sicurezza; devono disporre di serratura di sicurezza e di congegni di allarme.

Le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati per i controlli dall'esterno; l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione e deve essere corredato per l'accensione dall'esterno e di dispositivo di illuminazione di emergenza.

Le attrezzature antincendio, conformi alle prescrizioni del Comando Provinciale dei VV.FF., sono sistemate all'interno e d all'esterno dei locali.

L'autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica

## Art. 13

### *Funzionamento dell'armeria*

Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e delle munizioni, sono conservate in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con sicurezza del tipo a cassaforte.

Le munizioni sono conservate in armadi metallici corazzati distinti da quelli delle armi o in cassaforte comunque distinta da quelle contenenti le armi.

Le chiavi di accesso ai locali dell'armeria e agli armadi blindati sono conservate durante le ore d'ufficio dal consegnatario dell'armeria che ne risponde.

Fuori dall'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Comando in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario dell'armeria.

Copia di dette chiavi è conservata, a cura del Comandante o suo delegato, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario, nella cassaforte del Comando.

L'armeria è dotata di registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate, sono preventivamente vistate dal Questore di Treviso.

I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate, sono preventivamente vistate dal Comandante.

L'armeria è dotata altresì di registro a pagine numerate e preventivamente vistate dal Comandante per:

- a) le ispezioni settimanali e mensili;
- b) le riparazione delle armi;
- c) i materiali occorrenti per la manutenzione e riparazione delle armi.

#### Art. 14

##### *Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni*

L'accesso all'armeria è consentito esclusivamente al Sindaco, al Comandante, al consegnatario ed al subconsegnatario dell'armeria.

L'accesso è altresì autorizzato al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario o del Comandante, se presente.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dai locali in cui sono custodite le armi e le munizioni ( in luogo appositamente predisposto, esterno all'armeria ).

Nell'armeria e nel locale antistante, nel luogo predisposto per il caricamento e lo scaricamento delle armi, sono affisse ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

#### Art. 15

##### *Sostituzione delle munizioni*

Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti al Corpo devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, ed ogni qualvolta presentino anomalie o siano sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.

Le munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Municipale, custodite come all'art. 14, sono sostituite ogni sette anni. Le stesse sono usate per i tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito servizio artificieri dell'esercito.

#### Art. 16

##### *Controlli e sorveglianza*

I controlli giornalieri dell'armeria sono effettuati dal consegnatario, all'inizio ed alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. L'esito dei controlli è riportato su apposito

modulo. La sorveglianza esterna all'armeria è effettuata da appartenenti al Corpo che attraverso sopralluoghi tendenti ad accertare le condizioni delle porte di accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali ed ad ispezionare l'interno dell'armeria attraverso la feritoia di cui è munita la porta di accesso. L'effettuazione e l'esito dei controlli è riportata su apposita tabella affissa all'esterno del locale.

Il Sindaco ed il Comandante dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

#### Art. 17

#### *Doveri del consegnatario dell'armeria*

Il consegnatario cura con la massima diligenza:

- a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri e della documentazione, delle chiavi a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
- b) l'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza propria ed altrui delle regolarità delle operazioni d'armeria. Egli collabora con il Comandante per la disciplina delle operazioni di armeria, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni, ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità o necessità.

### Capo IV

## ADDESTRAMENTO

#### Art. 18

#### *Addestramento*

Gli addetti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di P.S., prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un corpo di polizia dello Stato, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo, in possesso della qualità di agente di P.S., al tiro a segno nazionale, sezione di Treviso, ai sensi dell'art. 1 dalla L. 28 Maggio 1981 n° 286.

E' facoltà del Sindaco, su proposta del Comandante, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti gli addetti al Corpo o per quelli che svolgono particolari servizi.

I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto di Treviso.

E' facoltà degli addetti al Corpo in possesso della qualifica di agenti di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di Tiro di cui al secondo capoverso, anche di propria iniziativa per l'addestramento al tiro, in tal caso da sostenere a proprie spese.

#### Art. 19

##### *Porto d'armi per la frequenza ai poligoni di tiro a segno*

Qualora il poligono di tiro a segno di cui al precedente art. 18 si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli addetti alla polizia municipale, purché muniti del tesserino di riconoscimento di cui all'art.6 e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

Il prefetto, al quale la disposizione di servizio è comunicata dal sindaco almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

#### Capo V

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 20

##### *Norme integrative*

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della L. 7 Marzo 1986 n° 65, del D.M. 4 Marzo 1987 n° 145, della L. 18 Aprile 1975 n° 110 e successive modifiche e integrazioni, nonché del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 Giugno 1931 n°773 ed ogni altra disposizione vigente in materia.

#### Art. 21

##### *Entrata in vigore*

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività in seguito all'approvazione da parte degli organi preposti ed è comunicato al Prefetto di Treviso ed al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario del Governo.

## **Indice**

### Capo I

#### GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 - Generalità	pag. 2
Art. 2 - Numero delle armi in dotazione	pag. 2
Art. 3 - Tipo delle armi in dotazione	pag. 2

Capo II  
MODALITÀ? E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4 - Modalità di porto dell'arma	pag. 3
Art. 5 - Servizi svolti con armi	pag. 3
Art. 6 - Assegnazione dell'arma	pag. 3
Art. 7 - Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza	pag. 4
Art. 8 - Servizi di collegamento e di rappresentanza	pag. 4
Art. 9 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto	pag. 4

Capo III  
TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 10 - Prelevamento e versamento dell'arma	pag. 5
Art. 11 - Doveri dell'assegnatario	pag. 5
Art. 12 - Istituzione e caratteristiche dell'armeria della Polizia Municipale	pag. 6
Art. 13 - Funzionamento dell'armeria	pag. 6
Art. 14 - Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni	pag. 7
Art. 15 - Sostituzione delle munizioni	pag. 7
Art. 16 - Controlli e sorveglianza	pag. 7
Art. 17 - Doveri del consegnatario delle armi	pag. 8

Capo IV  
ADDESTRAMENTO

Art. 18 - Addestramento al tiro	pag. 8
Art. 19 - Porto dell'arma per la frequenza ai poligoni di tiro a segno	pag. 9

Capo V  
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Norme integrative	pag. 9
Art. 21 - Entrata in vigore	pag. 9
Indice	pag. 10